

Il Consiglio di Stato

Signori

- Stefano Tonini

- Massimiliano Robbiani

Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 12 febbraio 2021 n. 25.21

Basta annunci di lavoro con la chiara richiesta di manodopera estera

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 12 febbraio 2021 e, prima di entrare nel merito delle singole domande, vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

L'interrogazione solleva preoccupazioni condivise rispetto alle temute ripercussioni negative sul mercato del lavoro dovute ad atteggiamenti non responsabili. Il Consiglio di Stato si è in passato già espresso in merito a situazioni analoghe, in particolare nelle risposte alle interrogazioni n. [71.13](#) di Marco Chiesa, n. [72.13](#) di Lorenzo Jelmini, n. [213.14](#) di Massimiliano Robbiani, così come nel [messaggio 7729](#) del 16 ottobre 2019 sulla mozione 14 marzo 2019 di Sergio Morisoli "Basta annunci di lavoro per soli frontalieri".

Lo stesso Consiglio di Stato si è mostrato particolarmente attento e sensibile alle tematiche del mercato del lavoro, dimostrando a più riprese di intervenire con tempestività per arginare pericolose distorsioni e pressioni sui lavoratori.

È inoltre opportuno ricordare, come già evidenziato nel citato messaggio n. 7729, che dal 9 febbraio 2014 il principio della preferenza della forza lavoro indigena è ancorato nella Costituzione federale (art. 121a cpv. 3 Cost. fed.), ed è poi stato trasposto nella norma federale attuativa, ovvero l'art. 21a cpv. 3 della Legge federale sugli stranieri (LStrI), nonché nell'Ordinanza sul collocamento e sul personale a prestito. Il nuovo articolo della LStrI prevede l'obbligo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori attivi in determinate professioni aventi un tasso di disoccupazione superiore alla media (il 5 % dal 1° gennaio 2020), di annunciare ai servizi pubblici di collocamento i posti di lavoro vacanti e questo al fine di concedere la precedenza alla forza lavoro locale disoccupata.

- 1. Cosa ne pensa il Consiglio di Stato del fatto che molte aziende assumono esclusivamente personale residente oltre confine, escludendo quindi di principio coloro che risiedono nello stesso Stato in cui si trova l'azienda?**

Il Consiglio di Stato auspica che le aziende attive in Ticino facciano preliminarmente capo alla manodopera locale e non può che deplorare comportamenti discriminatori nei confronti della manodopera locale.

Va peraltro osservato che gli stessi comportamenti, seppur certamente contrari alle norme dell'etica, non sono di per sé lesivi né di accordi internazionali stipulati dalla Confederazione e neppure di normative di diritto interno, salvo nei casi in cui viene violato l'obbligo di annunciare i posti vacanti.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone impone infatti ai firmatari di non discriminare i cittadini delle altre parti contraenti. Sul piano interno, la stipulazione di contratti di lavoro tra privati cittadini risponde a logiche proprie al diritto privato e alla conseguente libera contrattazione tra le parti.

Come indicato nelle considerazioni preliminari, l'art. 21a cpv. 3 della LStrl (in vigore dal 1° luglio 2018) impone alle aziende locali di annunciare ai servizi pubblici di collocamento i posti di lavoro vacanti per tutte quelle professioni aventi un tasso di disoccupazione superiore alla media, prima di eventualmente rivolgersi all'offerta di manodopera non iscritta in disoccupazione, frontaliera e non.

2. **L'Autorità, sia essa comunale, cantonale o federale, ha la possibilità di sanzionare aziende che assumono esclusivamente personale frontaliera, o comunque di impedire o limitare tale pratica?**
3. **Sapendo che un'eventuale sensibilizzazione delle aziende in questione non produrrebbe alcun effetto, non ritiene il Consiglio di Stato che le aziende che assumono apertamente unicamente personale frontaliera vadano sanzionate?**

La facoltà di assumere personale frontaliero da parte delle aziende locali è rispettosa dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e i Paesi dell'Unione europea (UE), in vigore dal 2002. Non vi sono pertanto disposizioni di legge che limitino, per le aziende locali, il ricorso a questa tipologia di lavoratori e non vi è, di conseguenza, alcuna base legale che permetta di sanzionare le imprese che assumono prevalentemente o esclusivamente lavoratori frontalieri né che permetta di limitare tale pratica.

È però nuovamente opportuno ricordare che le citate modifiche della Legge federale sugli stranieri e dell'Ordinanza sul collocamento e sul personale a prestito, limitano - nelle professioni dove il tasso di disoccupazione supera la soglia prevista - la possibilità delle aziende di ricercare liberamente del personale. Infatti il posto vacante deve dapprima essere annunciato agli Uffici regionali di collocamento (URC).

4. **Il Consiglio di Stato ha elaborato una strategia, o possiede perlomeno una visione, la quale anche a lungo termine possa porre fine a questi fenomeni?**

Il Consiglio di Stato promuove attivamente la responsabilità sociale delle imprese, con l'obiettivo di favorire una crescita economica sostenibile e duratura, che valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione. Comportamenti come

quelli oggetto della presente interrogazione non possono che essere criticati. Tuttavia, non essendo contrari al diritto, non possono essere sanzionati.


Il Consiglio di Stato potrà invece intervenire - come detto - con delle sanzioni nei confronti di quei datori di lavoro per i quali saranno constatate infrazioni alle normative vigenti (art. 21a cpv. 3 LStrl), ovvero nel caso non abbiano ottemperato alle disposizioni di legge sull'obbligo di annunciare i posti vacanti.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml.secretariato@ti.ch)